

Marcella Distefano

(professore associato di Diritto internazionale nell'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza)

Il diritto dei minori alla libertà religiosa: tra norme e prassi internazionali*

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Brevi cenni sul contesto normativo internazionale - 3. La valenza della prassi internazionale: in particolare, il ruolo degli organismi internazionali indipendenti - 4. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e la rilevanza delle convinzioni religiose dei genitori - 5. Segue: il rispetto del diritto all'educazione dei minori - 6. Il limitato rilievo dei principi generali a tutela dei minori e la necessità di riconoscere loro un locus standi in sede processuale.

1 - Premessa

La libertà religiosa, considerata un caposaldo delle società democratiche, «incarna un elemento vitale che contribuisce a formare l'identità dei credenti» e, con riferimento ai minori, il progetto educativo e di vita che li

¹ Storica in questo senso la sentenza della Corte EDU nel caso Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993: in essa la Corte ha affermato che «la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, sancita dall'articolo 9 della Convenzione, [...] nella sua dimensione religiosa, [...] rientra tra gli elementi essenziali dell'identità dei credenti e della loro concezione della vita, ma costituisce anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti. Ne va del pluralismo - conquistato a caro prezzo nel corso dei secoli connaturato in questo tipo di società. Tale libertà implica, in particolare, quella di aderire o meno a una religione e quella di praticarla o di non praticarla». La pronuncia è divenuta il punto di riferimento della giurisprudenza successiva (par. 31), a partire dal caso Otto-Preminger-Institut c. Austria, 20 settembre 1994. Tutte le sentenze richiamate nei prossimi paragrafi sono richiamate nella Guida all'art. 9 rinvenibile sul sito della Corte europea dei diritti dell'uomo (all'indirizzo www.echr.coe.int). Nella letteratura dedicata alla tutela internazionale della libertà religiosa in generale vedi, tra gli altri, AA. VV., La tutela internazionale della libertà religiosa: problemi e prospettive, a cura di M.I. PAPA, G. PASCALE, M. GERVASI, Napoli, Jovene, 2019; M. PERTILE, Libertà di pensiero, di coscienza e di religione, in La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie, prassi, a cura di L. PINESCHI, Giuffrè, Milano, 2006, p. 409 ss.; B. CONFORTI, La tutela internazionale della libertà religiosa, in Rivista internazionale dei diritti dell'uomo, 2002, II, p. 269 ss.; La protection internationale de la liberté religieuse, sous la direction de J.F. FLAUSS, Bruylant, Bruxelles, 2002; La tutela della libertà di religione. Orientamento internazionale e normative confessionali a cura di S. FERRARI, T. SCOVAZZI, Cedam, Padova, 1988. Con particolare riferimento alla

^{*} Contributo sottoposto a valutazione.



accompagnerà alla fase adulta. Essa presenta un doppio contenuto: è un'espressione della libertà di coscienza avente carattere assoluto e incondizionato quello di avere una fede religiosa, di poterla cambiare con un'altra o di abbandonarla (così detto *forum internum*); viceversa, il diritto di manifestare il proprio credo religioso in pubblico o di partecipare ai riti con altri credenti non riveste natura assoluta, potendo essere limitata dalla legge per perseguire scopi legittimi².

CEDU si ricordano gli studi più risalenti di F. MARGIOTTA BROGLIO, La protezione internazionale della libertà religiosa nella convenzione europea dei diritti dell'uomo, Giuffrè, Milano, 1967, quelli più vicini a noi di C. EVANS, Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights, OUP, Oxford, 2001, J.F. RENUCCI, L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2004, e Y. BEN ACHOUR, La Cour européenne des droits de l'homme et la liberté de religion, Pedone, Paris, 2005; la raccolta di contributi a cura di R. MAZZOLA, Diritto e religione in Europea. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa, il Mulino, Bologna, 2012; i commenti ai pertinenti articoli della CEDU di J. **FROWEIN**, Article 9, in La Convention européenne des droits de l'Homme. Commentaire article par article, dir. de E. PETTITI, E. DECAUX, P. H. IMBERT, Economica, Paris, 1999, p. 353 ss.; P.M. DUPUY, L. BOISSON DE CHAZOURNES, Article 2, Prot. 1, ibidem, pp. 999 ss.; F. SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, 10e éd., PUF, Paris, 2011, specialmente p. 563 ss. e p. 576 ss.; S. LARICCIA, Art. 9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione, in Commentario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a cura di S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, Cedam, Padova, 2001, p. 319 ss.; M. PARISI, Linee evolutive dell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 9 della Convenzione di Roma. Sviluppi e prospettive per il diritto di libertà religiosa nello spazio giuridico europeo, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2009, p. 1525 ss.; J. PASQUALI CERIOLI, La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (https://www.statoechiese.it), gennaio 2011; A. GUAZZAROTTI, Art. 9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione, in Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a cura di S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Cedam, Padova 2012, p. 370 ss.; J. WOELK, Art. 2, Prot. 1, ibidem, p. 814 ss.; J. VELU, R. ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, 2° éd., Bruylant, Bruxelles, 2014, p. 711 ss. e p. 775 ss.; W. SCHABAS, Article 9. Freedom of thought, conscience and religion/Liberté de pensée, de conscience et de religion, in The European Convention on Human Rights. A Commentary, OUP, Oxford, 2015, p. 412 ss.; ID., Article 2. Right to education/Droit à l'instruction, ibidem, p. 986 ss.; I. PISTOLESI in Nozioni di diritto ecclesiastico a cura di G. CASUSCELLI, 5º ed., Giappichelli, Torino, 2015, pp. 135-147; The European Court of Human Rights and the Freedom of Religion or Belief, ed. by J. TEMPERMAN, T. JEREMY GUNN, M.D. EVANS, Brill-Nijhoff, The Hague, 2019; N. MARCHEI, La libertà religiosa nella giurisprudenza delle Corti europee, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit., n. 33 del 2019, pp. 46-80.

² Emblematiche al riguardo le recenti riflessioni dottrinali sulla legittimità delle restrizioni imposte alla libertà religiosa in Italia nel tempo della pandemia da Covid-19: vedi **A. FERRARI**, *Covid-19 e libertà religiosa*, in *Settimananews*, 6 aprile 2020; DiReSoM Papers 1 - *Law*, *Religion and Covid-19 Emergency*, edited by P. CONSORTI, May 2020; **A. LICASTRO**, *La* Messe est servie. *Un segnale forte dal Consiglio di Stato francese in materia di*



Negli studi internazionalistici, il diritto dei minori alla libertà religiosa, inteso come l'insieme degli obblighi internazionali gravanti sugli Stati nella doppia accezione negativa e positiva inerente alla sua realizzazione, è stato un argomento poco esplorato. Gli studi esistenti, incentrati in prevalenza su tematiche particolari, su tutte le scelte educative e scolastiche e il ricorso a riti religiosi di iniziazione, mancano di una visione unitaria e organica delle problematiche che il tema solleva³.

A fronte di questo limitato interesse scientifico l'aumento esponenziale delle violazioni della libertà religiosa del minore testimonia l'urgente attualità del tema. Tali violazioni assumono le forme più varie: dalla violenza terroristica nei confronti di minoranze religiose all'indottrinamento forzato a opera dello Stato di nazionalità; dalla sottoposizione a mutilazioni corporali, quali riti religiosi di iniziazione, alla pratica dei matrimoni forzati di minorenni (early marriages) sino all'allontanamento forzato dalle famiglie in età scolare. In altri casi i minori, pur crescendo in famiglia, subiscono indirettamente un trattamento discriminatorio o a causa di decisioni riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale o in funzione del rispetto delle convinzioni religiose dei genitori che inevitabilmente impattano sulle scelte educative dei minori: tali decisioni finiscono con l'essere in parte viziate da

tutela della libertà religiosa, in Consulta OnLine, 3 giugno 2020; **ID**., Normativa anti Covid vs. Free Exercise Clause nella giurisprudenza della Corte Suprema USA: un ritorno alla dottrina della "neutralità" nell'interpretazione dei principi costituzionali in materia religiosa?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit., n. 15 del 2020; **N. COLAIANNI**, La libertà di culto ai tempi del Coronavirus, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit., n. 7 del 2020.

³ Vedi, per uno studio a carattere monografico, S. LANGLAUDE, The Right of the Child to Religious Freedom in International Law, Brill, Leiden, 2007. Spunti sistematici si ritrovano anche in H. BIELEFELDT, N. GHANEA, M. WIENER, Children, in Freedom of Religion or Belief. An International Law Commentary, Part. Three, Vulnerable Groups, ed. by H. BIELEFELDT, GHANEA N., WIENER M., OUP, Oxford, 2016. Sulle tematiche specifiche cfr. A. KISS, La protection internationale du droit de l'enfant à l'éducation, in Revue des droits de l'homme, 1973, p. 467 ss.; L. WILDHABER, Dans quelle mesure le droit à l'instruction a-t-il subi une évolution? Quatrième colloque international sur la Convention européenne des Droits de l'Homme, Rome, 5-8 novembre 1975, p. 41; G. COHEN-JONATHAN, Droit des parents sur l'éducation et l'enseignement de leurs enfants, in Cahiers de droit européen, 1978, pp. 359-364; M. LEVINET, La conciliation du droit à l'instruction de l'enfant et de l'obligation de respecter les convictions religieuses des parents à la lumière de la Convention européenne des droits de l'Homme, in Revue trimestrielle des droits de l'homme, 2011, pp. 481-498; V. TURCHI, Libertà religiosa e libertà d'educazione di fronte alla Corte di Strasburgo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit., n. 29 del 2012, cui si rimanda per l'accurata ricostruzione della bibliografia italiana sull'argomento; G. GONZALEZ, Les droits de l'enfant à la liberté de réligion et la Convention européenne des droits de l'homme, in Société, droit et religion, vol. numéro 3, no. 1, 2013, p. 153 ss.



motivazioni religiose, privilegiando le religioni maggioritarie o quelle tollerate⁴.

Dal punto di vista normativo, gli obblighi internazionali vigenti impongono allo Stato l'adozione di misure atte a garantire l'esercizio della libertà religiosa del minore o la sua limitazione in presenza di esigenze di carattere superiore. La situazione di particolare vulnerabilità in cui versa il fanciullo comporta però la necessità di assecondare le esigenze specifiche di tutela dei bambini e degli adolescenti.

L'esame della prassi internazionale, intesa in senso ampio in modo da ricomprendere tanto la giurisprudenza internazionale quanto i rapporti, commenti o documenti elaborati dai principali organismi internazionali indipendenti esistenti, ci riporta alla tendenza ad "aggirare" l'importanza autonoma del profilo di protezione di cui ci stiamo occupando. Si preferisce infatti privilegiare consolidati terreni di tutela di altri diritti individuali, quali il diritto alla vita, all'educazione, alla salute, alla riservatezza e alla famiglia. Ne deriva una protezione quasi "edulcorata" del diritto dei minori alla libertà religiosa, scarsamente in linea con gli sviluppi che attengono alla tutela dell'infanzia come oggi riconosciuta dal diritto internazionale.

Volendo approcciare in modo sistematico l'argomento occorre rifuggire dal rilievo occasionale che la tutela della libertà religiosa del fanciullo si vede riconosciuta dal diritto e dalla prassi internazionale. In effetti, i diritti del minore sono diritti interi, universali, indivisibili e interdipendenti, adattati alla situazione specifica dell'infanzia. Non sono diritti particolari applicati a una categoria di persone: essi esprimono la cultura dell'infanzia che rappresenta un patrimonio comune dell'umanità e un vettore di dignità. In quest'ottica proveremo a valorizzare le norme della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia del 1989 (di seguito e secondo l'acronimo inglese CRC) che, prevalendo in ragione della specialità, non solo conferiscono al minore alcuni diritti fondamentali, ma individuano altresì i principi generali che devono informare l'azione legislativa, amministrativa e giurisdizionale dello Stato. Si tratta dei principi di cooperazione (e di messa in opera del dettato convenzionale), di non discriminazione, del superiore interesse del minore e dell'ascolto del fanciullo⁵.

⁴ Su quest'ultimo aspetto vedi, tra gli altri, **G. CAROBENE**, Affidamento condiviso, multireligiosità ed educazione (religiosa) del minore, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit., n. 26 del 2013.

⁵ In numerosi *General Comment* il Comitato sui diritti del minore (nell'acronimo inglese CRC) ha analizzato il valore generale che alcune norme della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 rivestono rispetto ai singoli diritti e alle singole libertà in essa garantiti.

Proveremo a ricavare da due filoni d'indagine principali, l'uno relativo all'esercizio della libertà di culto nelle diverse formazioni sociali in cui il minore cresce, l'altro inerente al progetto educativo che lo conduce alla maggiore età, elementi di natura sistematica che possano aiutare a ricostruire il contenuto "minimo" del diritto alla libertà religiosa del minore. Risulterà evidente che solo attraverso una valorizzazione dei principi generali posti a tutela dell'infanzia dal diritto internazionale contemporaneo si potranno colmare le lacune e i limiti rilevabili a livello internazionale. Il riconoscimento al minore di un *locus standi* in sede processuale autonomo rispetto a quello dei familiari preposti alle sue cure contribuirà a realizzare la soggettività del minore anche in una materia così delicata quale la libertà religiosa.

2 - Brevi cenni sul contesto normativo internazionale

Facendo un breve *excursus* della cornice normativa internazionale, essa appare ancora inadeguata rispetto all'importanza del tema, come conferma la difficoltà della Comunità internazionale di addivenire alla stipulazione di un trattato multilaterale specifico.

L'unico atto normativo a portata universale che si occupa esclusivamente di libertà religiosa resta la *Dichiarazione sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione*, adottata per *consensus* dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel lontano 1981. Essa abbraccia l'idea, fatta propria in seguito dalla disciplina europea, di una tutela della libertà religiosa avulsa da forme di discriminazione, esortando gli Stati a realizzare e implementare a livello interno i principi da essa proclamati.

Considerata la sua natura *soft*, la Dichiarazione potrà assumere una valenza interpretativa rispetto alle norme pregresse contenute nei Patti del 1966 oppure fungere da sintomo rivelatore dell'*opinio iuris* degli Stati ai fini della formazione di regole consuetudinarie⁶.

Si tratta del principio di non discriminazione, del superiore interesse del minore e dell'ascolto del fanciullo. Sul valore dei principi generali della Convenzione vedi, tra gli altri, **M. DISTEFANO**, *I principi generali della disciplina e la nozione di "fanciullo"*, in *Famiglia*, *Minori*, *Soggetti deboli*, a cura di G.F. BASINI, G. BONILINI, M. CONFORTINI, Utet giuridica, Torino, 2014, p. 6676 ss.

⁶ Una funzione simile può riconoscersi alla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948, sebbene essa sia stata adottata da un numero limitato di Stati e sia molto più risalente nel tempo. In dottrina vedi per tutti **R. CASSIN**, *La Déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l'homme*, in *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International*,



Rispetto agli artt. 18 e 26 del *Patto sui diritti civili e politici*, che accennano solo al ruolo dei genitori nell'educazione religiosa dei figli, la Dichiarazione si focalizza sui diritti del minore: l'art. 5 prevede che le pratiche religiose non devono arrecare pregiudizio alla salute fisica o mentale o al pieno sviluppo del bambino.

Le norme del Patto cederanno rispetto alle norme speciali contenute nella CRC. L'art. 14 riconosce, infatti, espressamente il diritto alla libertà religiosa del minore. La norma individua nel minore il titolare del diritto, attribuendo tuttavia ai genitori - o ai detentori della responsabilità genitoriale - il compito di attuarla. Inoltre, essa prevede che la libertà religiosa del minore può subire limitazioni solo per garantire il rispetto di esigenze di carattere superiore, quali la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, la sanità e la moralità pubblica, le libertà o diritti altrui. I limiti vengono dunque enunciati in modo espresso, per non lasciare agli Stati un margine di discrezionalità troppo ampio⁷.

Dal punto di vista contenutistico, il riconoscimento del diritto alla libertà religiosa non va a beneficio delle sole religioni tradizionali. Nel *General Comment* n. 22 il *Comitato sui diritti civili e politici* ha chiarito che il riferimento al credo religioso va inteso in senso ampio in modo da ricomprendervi il diritto di professare una religione oppure no, di cambiare credenza, di essere ateo. Anche il *Comitato sui diritti del fanciullo* ha condiviso questa interpretazione, raccomandando agli Stati di adottare le misure necessarie per garantire in modo effettivo il diritto alla libertà religiosa del minore in questa triplice prospettiva⁸.

Ciò premesso, è evidente che nel caso dei minori l'esercizio della libertà religiosa viene in evidenza in primo luogo in famiglia e, più in generale, nelle esperienze di socializzazione dei fanciulli: scuola, pratiche sportive, associazionismo, ecc. Il suo godimento non può essere ostacolato da elementi discriminatori, né dall'appartenenza a minoranze etniche, religiose o linguistiche. In questo contesto l'art. 30 della CRC estende, in

The Hague, 1951, p. 289. Sugli atti di *soft law* vedi, tra gli altri, il volume curato da P. Deumier e J.M. Sorel, *Regards croisés sur la* soft law *en droit interne*, *européen et international*, LGDJ, Paris, 2018.

⁸ Il Comitato sui diritti civili e politici ha dedicato un *General Comment* al tema della libertà di coscienza, pensiero e religione nel 1993 (doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4), mentre il Comitato sui diritti dei minori ha toccato l'argomento nei *General Comment* dedicati al tema dell'educazione del 2001 (doc. CRC/GC/2001/1) e a quello sul valore del principio del *Best Interests* del 2013 (doc. CRC/GC/14).

⁷ Cfr. **E. BREMS**, Article 14: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, in A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, ed. by AA. VV., Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2006, pp. 1-39.

modo originale, l'applicazione di tale diritto anche agli appartenenti a una popolazione autoctona. Ancora, gli artt. 28 e 29 della CRC che si occupano del diritto all'educazione e all'istruzione delineano un percorso di sviluppo della personalità del minore ispirato alla tolleranza e al rispetto dei diritti dell'uomo, anche in ambito religioso.

In ambito regionale il riconoscimento o la semplice affermazione di questi diritti varia a seconda della percezione del problema.

Nel contesto europeo, assumono rilievo gli artt. 9 e 14 della CEDU e l'art. 2 del Protocollo n. 1, su cui insiste una copiosa giurisprudenza della Corte europea, la *Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori* del 1996 e gli artt. 10, 14, 21, 22 e 24 della *Carta di Nizza* che completano, nel contesto del diritto dell'Unione, il quadro normativo vigente essenzialmente composto da direttive antidiscriminatorie.

Nel continente asiatico, esiste una semplice *Dichiarazione dei diritti umani* adottata nel quadro dell'ASEAN nel 2012 che all'art. 22 contiene un riferimento al diritto alla libertà di coscienza, pensiero e religione, raccomandando altresì un divieto di discriminazione o di incitamento all'odio sulla base della religione.

In Africa, si riscontra invece una decisa evoluzione normativa con l'adozione nel 1990 della *Carta africana dei diritti e del benessere del fanciullo* che all'art. 9 riconosce il diritto alla libertà di coscienza, pensiero e religione, imponendo precisi doveri a carico dei genitori o tutori legali di guidare e consigliare i propri figli, mentre all'art. 12 par. 5 stabilisce il divieto di espulsioni collettive di gruppi religiosi⁹.

Ancora, nella regione *latu sensu* araba, l'adozione della *Carta araba dei diritti umani* del 2004 risulta fortemente limitata dal rilievo normativo della *sharia*¹⁰, mentre nel continente americano le norme contenute nella *Dichiarazione americana* e nella *Convenzione americana dei diritti umani*,

⁹ Si tratta di un *unicum* nel panorama normativo internazionale che la dottrina non ha mancato di rilevare, seppur con sensibilità differenti. Vedi i riferimenti dottrinali contenuti in **M. GERVASI**, *La libertà religiosa nelle regioni africana e asiatica tra universalismo e relativismo culturale*, in **AA. VV.**, *La tutela internazionale*, cit., p. 76, nota 36.

¹⁰ Vedi, tra gli altri, **G. LUCCHESE**, *La Charte arabe des droits de l'homme de 2004 et le droit de religion*, in *La nouvelle Charte arabe des droits de l'homme*. *Dialogue italo-arabe*, sous la direction de C. Zanghì, R. Ben Achour, Giappichelli, Torino, 2005, p. 402. Più estensivamente **S. SARDAR ALI, S. SOHAIL KHAN**, *Evolving Conceptions of Children's Rights: Some Reflections on Muslim States' Engagement with the UN Convention on the Rights of the Child,* in *Parental care and The Best Interests of the Child in Muslim Countries*, ed. by N. Yassari, L.M. Möller, I. Gallala-Arndt, Asser-Springer, The Hague, 2017, p. 285 ss., specialmente p. 311 ss.



seppur simili a quelle della CEDU, non hanno generato una prassi giurisprudenziale significativa in argomento¹¹.

L'eterogeneità delle fonti normative elencate se, per un verso, indica un'aspirazione tendenzialmente universale al consolidamento di un'etica condivisa di tutela della libertà religiosa, per un altro verso segna differenti ricadute giuridiche sugli Stati, talora imponendo obblighi, talaltra semplicemente raccomandando condotte.

3 - La valenza della prassi internazionale: in particolare, il ruolo degli organismi internazionali indipendenti

Passando al contesto istituzionale e, in particolare, al ruolo degli organismi internazionali indipendenti che svolgono funzioni di controllo, monitoraggio e indirizzo delle scelte politiche nazionali, va preliminarmente ricordato che, seppur carente in termini di effettività, la prassi internazionale da essi generata assume un rilievo non marginale. L'implementazione degli strumenti normativi passa segnatamente dalla corretta interpretazione degli articoli di riferimento e trova nutrimento nei Commenti Generali, nelle raccomandazioni, nei rapporti adottati dai principali organismi che si sono occupati del tema: il *Comitato dei diritti civili e politici*, il *Comitato dei diritti del fanciullo* e il *Relatore speciale* sulla libertà religiosa.

I Comitati delle Nazioni Unite si sono mossi su linee operative diverse tra loro. Come sottolineato in dottrina¹², il *Comitato sui diritti civili e politici* si è occupato raramente della libertà religiosa del minore, suggerendo che i minori di anni 16 debbano essere lasciati liberi di scegliere la religione che preferiscono e che i genitori non possono essere obbligati dallo Stato a inculcare una determinata fede religiosa. Infine, si raccomanda agli Stati l'accesso a un sistema scolastico libero da condizionamenti religiosi e improntato alla tolleranza e al rispetto dei diritti umani e il divieto di discriminazioni basate sull'appartenenza a una minoranza religiosa.

Come si può notare si tratta di generiche osservazioni sullo stato di attuazione della libertà religiosa dei fanciulli che poco contribuiscono alla

¹¹ Per un confronto tra la giurisprudenza della Corte europea e quella della Corte interamericana vedi **G. ASTA**, *Alcune riflessioni sulla libertà religiosa nei sistemi europeo e interamericano di tutela dei diritti umani*, in **AA. VV.,** *La tutela internazionale* cit., p. 47 ss., che evidenzia la "fatica" dei due sistemi ad avanzare nel campo della tutela della libertà religiosa.

¹² Vedi S. LANGLAUDE, The Right of the Child, cit., p. 246 s.



effettiva implementazione di tale libertà: manca in particolare un approccio chiaro e unico sul ruolo del minore in quanto soggetto autonomo di diritti.

Per quanto concerne il *Comitato sui diritti del fanciullo* va rilevata anzitutto la varietà delle questioni esaminate ai sensi dell'art. 14, come la libertà di scelta, la libertà di manifestazione del proprio credo religioso e il progetto educativo, anche se a oggi non è stato adottato un *General Comment ad hoc*. Il Comitato insiste molto sulla libertà del fanciullo di abbracciare, abbandonare o non avere affatto una fede religiosa. Il principio che sembra guidare l'interpretazione del Comitato è quello dello sviluppo delle capacità del minore, del loro evolversi con l'età e il grado di maturità raggiunto. Secondo la dottrina, questo principio è usato in modo ampio ma vago, senza tenere in debito conto, come previsto dal secondo comma dell'art. 14, il ruolo dei genitori e degli altri attori istituzionali¹³.

L'approccio del *Relatore speciale* sulla libertà religiosa¹⁴, ancorché legato al contenuto della *Dichiarazione sul divieto di discriminazioni in ambito religioso*, appare il più equilibrato, fondandosi sul bilanciamento tra il ruolo centrale dei genitori e il minore come parte di una comunità religiosa. Vengono, in particolare, stigmatizzati tutti quegli atti destinati a provocare lesioni dei diritti essenziali del minore, quali i matrimoni forzati, le sottrazioni, il cambio dei nomi, il diniego di accesso ai servizi pubblici o l'indottrinamento forzato.

L'accento è posto specialmente sul progetto educativo del minore che dovrebbe fare da volano a una concreta implementazione del diritto alla libertà religiosa dei più piccoli. Non va infatti dimenticato che il minore, soggetto malleabile in età scolare, per non deludere le aspettative dei genitori o degli educatori subisce una dipendenza psicologica che può divenire deleteria in età post-adolescenziale. La dimensione critica che il minore tende a sviluppare col passare degli anni prelude a un'autentica scelta di abbracciare una determinata fede religiosa. La presa di distanza dalle posizioni dei genitori si palesa quando l'adolescente tende a riappropriarsi dei valori, comportamenti e convinzioni che gli adulti gli hanno trasmesso¹⁵.

¹³ Cfr. S. LANGLAUDE, The Right of the Child, cit., p. 248.

¹⁴ Vedi **A. AMOR**, *The Mandate of the UN Special Rapporteur*, in Emory Int'L L. Rev., 1998, pp. 945-950; **C. EVANS**, *The Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief* in *The Challenge of Religious Discrimination at the Dawn of the New Millennium*, ed. by N. GHANEA, Springer, Leiden, Boston, 2004; **ID**., *Strengthening the Role of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief*, in *Religion & Human Rights*, *An International Journal*, 2006, pp. 75-96.

¹⁵ Vedi in questo senso le chiare considerazioni di G. NISSIM, La liberté religieuse des

Nel contesto europeo, l'approccio del *Relatore speciale* ha trovato terreno fertile con una doviziosa giurisprudenza che ha, nel tempo, ricostruito il significato e la portata della libertà religiosa del minore, ancorandola al bilanciamento tra le legittime aspettative dei genitori di trasmettere le proprie convinzioni religiose ai figli, il margine di apprezzamento dello Stato, ispirato al rispetto dei principi del pluralismo confessionale e della neutralità, e il diritto all'educazione del minore.

4 - La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e la rilevanza delle convinzioni religiose dei genitori

Lontano dall'essere lesiva dell'autonomia del minore la libertà dei parenti o dei tutori legali di indirizzare i propri figli o i minori assistiti alla comprensione di un determinato credo religioso rientra nelle prerogative dei primi. Ne consegue che il diritto dei genitori di indicare un orizzonte educativo anche in ambito religioso deve essere protetto in primo luogo dalle interferenze illegittime o sproporzionate dello Stato. A quest'ultimo spetta, d'altra parte, il compito di tutelare l'integrità fisica e psicologica dei minori.

In quest'ottica la Commissione prima e la Corte poi si sono occupate del contrastato rapporto tra rispetto delle convinzioni religiose dei genitori e tutela del benessere del minore ai sensi dell'art. 9 della CEDU, norma di carattere generale che tutela la libertà religiosa di ogni individuo¹⁶.

Così la Commisssione ha rilevato la contrarietà con l'art. 9 della volontà di un padre di applicare punizioni corporali al figlio (*Abrahamsson c. Suède*, 5 ottobre 1987) o della volontà dei genitori di sfuggire all'obbligo prescritto dalla legislazione nazionale di vaccinare i minori (*Boffa et autres c. Saint-Marin*, 15 gennaio 1998).

Gli artt. 8 e 9 della CEDU sono stati poi applicati congiuntamente a casi che mettevano in pericolo la salute dei minori, come quello

enfants, in L'enfant témoin et sujet, éd. par P. MEYER-BISCH, Schelthess, Genève, 2012, p. 235 ss.

¹⁶ Vedi **E. FRIBERGH**, Enseignement, fait religieux et convictions philosophiques dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, in L'enseignement des faits religieux et relatifs aux convictions - Outil de connaissance des faits religieux et relatifs aux convictions au sein de l'éducation; contribution à l'éducation à la citoyenneté démocratique, aux droits de l'homme et au dialogue interculturel, Rencontre sur la dimension religieuse du dialogue interculturel (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1269375&Site=CM), Strasbourg, 2 avril 2008.

dell'opposizione dei genitori, Testimoni di Geova, alla trasfusione di sangue dei propri figli minori (*Les témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie*, 10 giugno 2010)¹⁷.

Per quanto concerne l'esercizio della libertà religiosa nei luoghi pubblici, come la scuola, la Corte ha distinto i casi sui simboli e gli abbigliamenti religiosi a seconda che fossero gli insegnanti o gli alunni a richiederne la tutela.

Per i primi la Corte ha evidenziato la necessità di bilanciare il diritto del docente di manifestare il proprio credo religioso e il rispetto della neutralità dell'educazione pubblica: così, è stato sottolineato il potenziale effetto proselito su minori molto piccoli, lasciando allo Stato un ampio margine di apprezzamento in materia. Sono stati dichiarati infondati i ricorsi presentati da istitutori e istitutrici presso scuole pubbliche che si erano visti interdire la possibilità di indossare un foulard islamico e altri abiti religiosi durante lo svolgimento delle lezioni a bambini di età compresa tra i 4 e gli 8 anni (*Dahlab c. Suisse*, 15 febbraio 2001).

Similmente, quando a indossare il velo o altri simboli religiosi sono gli studenti di scuole, collegi o licei pubblici durante l'orario scolastico, la Corte ha riconosciuto allo Stato (la Francia) un ampio margine di apprezzamento rifacendosi al principio di laicità. In dettaglio, la Corte ha ritenuto che il rifiuto dell'amministrazione scolastica di autorizzare gli studenti musulmani a indossare i foulard nelle aule non fosse contrario all'art. 9 della CEDU (Gamaleddyn c. France, Aktas c. France, Ranjit Singh c. France e Jasvir Singh c. France, 30 giugno 2009).

Diametralmente opposto l'approccio seguito nel caso *Lautsi c. Italia* (18 marzo 2011, Grande Camera) sull'esposizione del crocifisso nelle nostre aule scolastiche. La Corte ha qualificato il crocifisso un simbolo passivo che non poteva urtare le convinzioni religiose dei genitori, escludendo una violazione della Convenzione da parte dell'Italia¹⁸.

¹⁷ Nella sentenza la Corte EDU ha chiarito che il divieto delle trasfusioni di sangue nella dottrina dei Testimoni di Geova non può, in quanto tale, servire come fondamento per lo scioglimento dell'organizzazione e il divieto delle attività della stessa. Per quanto ci interessa però la Corte ha dichiarato legittima la legislazione nazionale che autorizza i giudici interni a rendere nulla l'opposizione dei genitori a un trattamento medico, come la trasfusione di sangue, che può salvare la vita del figlio.

¹⁸ La sentenza è stata oggetto di numerosi commenti in dottrina. Vedi, tra i tanti, **F. PALOMBINO**, Laicità dello Stato ed esposizione del crocifisso nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Lautsi, in Rivista di diritto internazionale, 2010, p. 134 ss.; **ID**., La decisione della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Lautsi: un uso incongruo della nozione di "simbolo passivo", ibidem, 2011, p. 463 ss.; **M. EVANS**, Neutrality in and after Lautsi v. Italy, in J. Temperman (ed.), The Lautsi Papers: Multidisciplinary Reflections on Religious Symbols in the Public-School Classroom, Brill-Martinus Nijhoff



In altri casi, la discriminazione su base religiosa ha concretizzato la violazione di altre norme della Convenzione, come l'art. 8, in combinato disposto con l'art. 14: è questo il caso di decisioni nazionali relative alla fissazione della residenza abituale di minori presso uno dei due genitori motivate essenzialmente sul fatto che l'altro genitore fosse un Testimone di Geova (*Hoffmann c. Autriche*, 23 giugno 1993; *Palau-Martinez c. France*, 16 dicembre 2003; *Ismailova c. Russie*, 29 novembre 2007)¹⁹ o ancora di decisioni relative alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale lesive della libertà di uno dei due genitori di manifestare la propria fede religiosa (*Deschomets c. France*, 16 maggio 2006)²⁰.

Infine, va richiamata la recente decisione della Corte europea nel caso *Papagerorgiou and Others v. Greece* (31 gennaio 2020) sull'obbligo imposto ai genitori di dichiarare solennemente di non essere Cristiano Ortodossi al fine di ottenere un'esenzione dal corso di educazione religiosa per i propri figli. La Corte rammenta che le convinzioni religiose appartengono alla coscienza individuale (così detto *forum internum*) e condanna la stigmatizzazione che deriverebbe da questa pratica amministrativa. La libertà di manifestare il proprio credo contempla infatti anche un aspetto negativo, ossia il diritto individuale di non manifestare le proprie convinzioni religiose. Per questo motivo rileva una violazione dell'art. 2 par. 1 del Protocollo n. 1 in combinato disposto con l'art. 9²¹.

Publishers, Leiden/Boston, 2012, pp. 329-353; **N. HERVIEU**, *Droit à l'instruction et liberté de religion (art. 2 du Protocole n° 1 et art. 9 CEDH): Conventionalité de la présence des crucifix dans les salles de classe d'écoles publiques. L'affaire Lautsi c. Italie,* in Stato, Chiese e pluralismo confessionale cit., marzo 2011; **V. TURCHI**, La pronuncia della Grande Chambre della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi c. Italia: post nubila Phoebus, ibidem, ottobre 2011; **M. TOSCANO**, La sentenza Lautsi e altri c. Italia della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, ibidem, ottobre 2011; **P. CAVANA**, I simboli religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza europea, ibidem, 1 ottobre 2012; **P. ANNICCHINO**, Tra margine di apprezzamento e neutralità: il caso Lautsi e i nuovi equilibri della tutela europea della libertà religiosa, in R. MAZZOLA (a cura di), Diritto e religione in Europa: rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 179-193.

- ¹⁹ Cfr. **T. SCOVAZZI**, Libertà di religione e testimoni di Geova secondo due sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in Quad. dir. pol. eccl., 1994, p. 719 ss.
- ²⁰ Cfr. **R. UITZ**, Rethinking Deschomets v. France: Reinforcing the protection of religious liberty through personal autonomy in custody disputes, in E. Brems (ed.), Diversity and European Human Rights: Rewriting Judgments of the ECHR, CUP, Cambridge, 2012, pp. 173-191.
- ²¹ Corte EDU, *Papagerorgiou and Others v. Greece*, 31 gennaio 2020. In generale, sul rapporto tra libertà religiosa e identità culturale nei rapporti di famiglia vedi **R. BENIGNI**, *Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi*, in *Stato*, *Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre

Complessivamente, su questo primo profilo di indagine possono rilevarsi alcuni elementi di sistema: in primo luogo la valenza riconosciuta al benessere fisico e psicologico del minore attraverso il ricorso al principio di "Best Interests of the Child". Il principio, che ha stentato non poco ad affermarsi, diventa un elemento di valutazione imprescindibile. Rileva, come sottolineato dalla Grande Camera della Corte EDU nel caso Neulinger c. Svizzera (6 luglio 2010) l'esame in concreto della situazione in cui versa il minore²².

Secondariamente, emerge una certa riluttanza della Corte a tutelare le convinzioni religiose dei genitori quando esse interferiscono con la gestione delle attività scolastiche da parte dello Stato. Qui è piuttosto il margine di apprezzamento dello Stato a venire in rilievo, in ossequio ai principi di neutralità e laicità.

La Corte ha così respinto i ricorsi di genitori che lamentavano l'ingerenza dello Stato nelle scelte religiose relative all'educazione scolastica dei figli. Si trattava del rifiuto delle autorità interne di esonerare le figlie di genitori turco-svizzeri di religione musulmana dai corsi di nuoto impartiti a scuola. La Corte di Strasburgo, premettendo il ruolo peculiare della scuola nel processo di integrazione sociale di minori stranieri, ha rilevato che l'interesse dei minori a una scolarizzazione completa dovesse prevalere sul desiderio dei genitori di ottenere l'esonero delle figlie dai corsi di nuoto misti e che l'importanza della pratica sportiva risiedesse specificatamente nello svolgere tale attività in comune con gli altri alunni, indossando se ritenuto necessario il burkini (Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse, 10 aprile 2017).

La Commissione prima e la Corte hanno poi dichiarato irricevibili alcuni ricorsi relativi all'esercizio dell'autorità parentale con particolare

2008.

²² Prescindendo dall'oggetto del ricorso - la violazione del diritto alla vita familiare in un caso di sottrazione internazionale di minore nella sentenza la Corte ha "traghettato" il principio del *Superiore interesse del minore* da criterio interpretativo occasionale a principio generale che deve informare ogni decisione che riguarda un minore. Sulla sentenza vedi M. DISTEFANO, Educazione religiosa del minore e sottrazione internazionale di minori: l'ottimismo teorico della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Neulinger, in Quad. dir. pol. eccl., 3/2009, p. 879 ss.; ID., La Grande Camera si pronuncia sul caso Neulinger e ... recupera l'interesse superiore del minore, ibidem, 3/2010, p. 884 ss. Sul rilievo in ambito nazionale del principio di Best Interests of the Child nelle dinamiche familiari attinenti all'educazione religiosa del minore vedi P. FLORIS, Appartenenza confessionale e diritti dei minori. Esperienze giudiziarie e modelli di intervento, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1/2000, pp. 191-216; R. SANTORO, La centralità dell'interesse del minore nelle dinamiche dei rapporti familiari, in La famiglia e i suoi soggetti. Temi giuridici, a cura di M.L. Lo GIACCO, Cacucci, Bari, 2008, p. 63 ss.



riferimento al diritto dei genitori di assicurare un'educazione conforme alle proprie convinzioni religiose.

In un caso si trattava del rifiuto dei tribunali svedesi di accordare il diritto di visita al padre polacco residente in Germania, il quale si lamentava del fatto che il figlio fosse stato educato secondo la fede luterana. Il ricorrente basava la sua richiesta sul mancato rispetto da parte della *ex* moglie del diritto canonico ai sensi del quale i due avevano contratto matrimonio. La Commissione ha rigettato il ricorso perché i fatti oggetto della causa erano riferibili al comportamento della *ex* moglie e non dello Stato svedese (*X. c. Suède*, dec. n. 172/56, 20 dicembre 1957).

In un altro caso i genitori ebrei di due bambine si lamentavano dell'affidamento provvisorio a una famiglia di fede protestante disposto dalle autorità svedesi. In realtà, la Commissione sottolineava gli sforzi inutili compiuti dalle autorità competenti per la ricerca di una famiglia affidataria ebrea nella stessa regione di residenza (*Tennenbaum c. Suède*, 3 maggio 1993).

Ancora: la Commissione ha dichiarato irricevibile il ricorso di un uomo divorziato di confessione musulmana che si era rifiutato di versare l'assegno alimentare alla figlia minorenne poiché quest'ultima aveva cambiato religione (*Karakuzey c. Allemagne*, 16 ottobre 1996).

La Corte EDU, dal canto suo, ha dichiarato irricevibile: un ricorso presentato da un gruppo di familiari di due ragazzi, entrati a far parte di in un ordine monastico della Chiesa ortodossa di Macedonia, contro la *ex* Repubblica Iugoslava di Macedonia²³ e una doglianza di una madre che esercitando la potestà genitoriale voleva far frequentare ai figli, avuti dal compagno da cui si era separata, il movimento raeliano. I tribunali le avevano vietato di farlo in ossequio alla legislazione nazionale. La Corte ha ritenuto legittima e necessaria l'ingerenza dei giudici interni ponendo l'accento tanto sui diritti del padre quanto sul superiore interesse dei minori (*F.L. c. France*, 3 novembre 2005). Quest'ultimo caso si muove alla ricerca di un punto di equilibrio tra le convinzioni religiose di entrambi i genitori (il padre si opponeva alla scelta della madre) e i diritti dei figli, non rilevando altresì alcuna forma di discriminazione ai sensi dell'art. 14.

²³ I ricorrenti lamentavano una violazione dell'art. 8 della CEDU, relativo al rispetto della vita privata e familiare, per il fatto di non poter continuare a intrattenere contatti con loro, di non poter contare sul loro aiuto in caso di malattia o nella vecchiaia e, infine, di non poter diventare nonni. La Corte ha accertato che la scelta dei ragazzi, divenuti poi maggiorenni, era stata libera, che solo a essi spettava la scelta di mantenere legami con la famiglia d'origine e che la Convenzione non tutela un diritto a diventare nonni (*Šijakova et autres c. l'ex-République yougoslave de Macédoine*, 6 marzo 2003).



Infine, la Corte ha ritenuto irricevibile il ricorso di un padre che si opponeva a che la figlia, affidata alla madre, fosse battezzata secondo il rito cattolico e frequentasse i corsi di catechismo, pretendendo di rinviare al raggiungimento della maggiore età della figlia qualsiasi decisione sulla sua formazione religiosa (*Rupprecht c. Espagne*, 19 febbraio 2013).

5 - Segue: il rispetto del diritto all'educazione dei minori

Venendo al secondo filone giurisprudenziale vertente sulla tutela del diritto all'educazione del minore, va ricordato che a livello universale esso si trova affermato sia nel *Patto sui diritti economici, sociali e culturali,* sia nella CRC.

In ottemperanza all'obbligo di rispettare, proteggere e mettere in opera tale diritto il *Comitato dei diritti economici, sociali e culturali* ha individuato *quattro* modalità operative dell'art. 13 del Patto: *availability, acceptability, accessibility* e *adaptability*²⁴. Si tratta di un diritto "moltiplicatore" che si articola nel diritto a ricevere un'educazione, nel diritto di scegliere liberamente le forme appropriate dell'educazione e nel diritto a un accesso uguale all'educazione.

La CRC dedica due disposizioni al diritto all'educazione. L'art. 28 riconosce il diritto all'istruzione, inteso come diritto ad avere accesso all'istruzione differenziando quella primaria che deve essere obbligatoria e gratuita dall'istruzione superiore professionalizzante che va garantita senza operare discriminazioni. Nell'art. 29 si sottolinea invece lo scopo dell'educazione che va diretta verso la promozione della cultura e della tolleranza tra i popoli.

Nel *General Comment* n. 1 il *Comitato sui diritti del fanciullo* ha sottolineato l'importanza di una "buona educazione". L'approccio seguito nella norma è quello di rendere interdipendenti la norma di cui all'art. 29 con quelle contenute negli artt. 2, 3, 6, 12, 13, 14 e 17, solo per citarne alcune. Facendo alcuni esempi: come si può favorire e perseguire l'interesse superiore di un fanciullo senza averlo prima dotato di un buon livello d'istruzione e di una "buona educazione"? Come è possibile evitare trattamenti discriminatori se prima non si realizza una sostanziale eguaglianza di conoscenza e cultura? L'art. 29 pone l'accento sulla necessità di vegliare a che l'educazione sia concepita e dispensata in modo da rafforzare i valori etici alla base della CRC, nel rispetto delle identità

²⁴ Cfr. **COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS**, *General Comment n.* 13, E/C.12/1999/10, 8 December 1999, par. 6.



culturali e avendo come criterio guida il benessere fisico e psicologico del bambino^{25.}

In questo senso rientra certamente nel concetto di "buona educazione" il divieto di maltrattamenti corporali "a scopi educativi", sia in famiglia, sia a scuola, oltre che di qualunque forma di violenza praticata sui bambini²⁶. Significativa a questo proposito una sentenza della Corte costituzionale sudafricana che nel 2000 ha riconosciuto la illegittimità di tali pratiche nelle scuole, nonostante la presunta giustificazione religiosa delle punizioni corporali addotta dalle scuole cristiane presenti nel Paese²⁷.

In ambito europeo l'art. 2 del *Primo Protocollo Addizionale* alla Convenzione europea prevede che a nessuno possa essere negato il diritto all'educazione²⁸. Compito dello Stato è, dunque, quello di favorire l'ingresso a scuola (pubblica o privata) dei minori sin dalla tenera età²⁹.

La Corte europea ha avuto modo di precisare, anzitutto, che l'istruzione dei bambini comprende l'intero processo attraverso il quale gli

²⁵ Vedi **COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD**, *General Comment n. 1 Article* 29 (1): *The Aims of Education*, CRC/GC/2001/1, 17 April 2001.

²⁶ Così **COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD**, *General Comment* n. 8 del 2007 e n. 13 del 2011, CRC/C/GC/8 e CRC/C/GC/13.

²⁷ Cfr. Constitutional Court of South Africa, Case CCT 4/00, Christian Education South Africa v. Minister of Education, 18 august 2000. La Corte Costituzionale Sudafricana ha respinto il ricorso presentato da 196 scuole cristiane contro la legislazione nazionale (The South African School Acts) che aveva introdotto il divieto delle punizioni corporali a scuola. Pur riconoscendo l'importanza della libertà di religione, ritenuta un ingrediente chiave della dignità personale, la Corte ha sottolineato la valenza primaria dell'interesse del minore che ne consente una limitazione (la decisione può essere consultata alla pagina: https://archive.crin.org/en/library/legal-database/christian-education-south-africa-v-mini ster-education.html).

²⁸ Vedi **G. GONZALEZ**, Le droit à l'instruction au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, in Revue français de droit administratif, 2010, pp. 1003-1010.

²⁹ Sul tema vedi, tra gli altri, **R. SANTORO**, *Diritti ed educazione religiosa del minore*, Jovene, Napoli, 2004; **M.L. LO GIACCO**, *Educazione religiosa e tutela del minore nella famiglia*, in *Stato*, *Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2007; **DURISOTTO**, *Educazione e libertà religiosa del minore*, Libellula Edizioni, Napoli, 2011; **ID**., *Il contrasto tra i genitori sull'educazione religiosa della prole e il ruolo del minore*. *Le soluzioni offerte dalla recente giurisprudenza*», in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2019, fasc. 3, pp. 905-918; **R. SANTORO**, **F. SORVILLO**, *La libertà religiosa nella famiglia e la tutela dei minori*, in *Diritto Religioni Culture*. *Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, a cura di A. FUCCILLO, R. SANTORO, Giappichelli, Torino, 2017, p. 379 ss.; **J. TEMPERMAN**, *Education and Freedom of Religion or Belief under the European Convention on Human Rights and Protocol No*. 1, in J. TEMPERMAN, T. JEREMY GUNN, M. EVANS, *The European Court of Human Rights and the Freedom of Religion or Belief*, The 25 Years since *Kokkinakis*, Brill, Leiden, 2019, pp. 178–208.

adulti trasmettono le loro convinzioni (*Campbell and Cosans v. United Kingdom*, 25 febbraio 1982), per poi sottolineare il nesso con la libertà di religione: sul velo islamico la Grande Camera EDU non solo non ha constatato alcuna violazione dell'art. 9, ma ha altresì escluso quella dell'art. 2 Prot. 1 (*Leyla Sahin v. Turkey*, 29 settembre 2005).

Tuttavia, non si tratta di un diritto assoluto, dato che può subire ingerenze da parte dello Stato per soddisfare scopi ritenuti legittimi. Questi ultimi, a differenza di quanto accade in altre disposizioni della CEDU come gli artt. 8 e 11, non vengono elencati, conferendo un ampio margine di manovra agli Stati parte.

Nucleo essenziale è l'accesso a un sistema di istruzione appropriato che garantisca il pluralismo, la neutralità dello Stato ed eviti forme di indottrinamento (*Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark*, 7 dicembre 1976; *Folgero v. Norway*, 29 giugno 2007).

Nella sentenza *Kjeldsen* la Commissione e la Corte hanno preso posizione rispetto ai contenuti dell'insegnamento. La legislazione danese prevedeva l'educazione sessuale nel curriculum di studi dei bambini tra 9 e 11 anni. Alcuni genitori consideravano tale insegnamento una violazione del rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche. La Corte nel respingere il ricorso ha evidenziato il carattere informativo del programma scolastico, escludendo forme di condizionamento verso una precisa morale, soprattutto in materia di contraccezione.

Nel caso *Folgero* gli insegnamenti di etica e religione non vengono ritenuti invasivi della libertà religiosa, se corredati da informazioni obiettive, critiche e pluraliste³⁰.

Dello stesso tenore alcuni casi riguardanti l'insegnamento della religione maggioritaria, l'Islam d'interpretazione sunnita, in Turchia (*Hasan et Eylem Zengin v. Turkey*, 9 ottobre 2007) in cui la Corte ha concluso per la violazione dell'art. 2 Prot. 1, constatando la sproporzione netta tra le parti di programma dedicate alle altre religioni e agli stessi riti culturali islamici a vantaggio dell'insegnamento della religione islamica.

In un altro caso la Corte si è confrontata con la richiesta di sostituire l'insegnamento della religione con un corso di etica, maggiormente rispettoso delle convinzioni dei genitori (*Grzelak c. Polonie*, 15 giugno 2010). La Corte sottolinea anzitutto il carattere non obbligatorio del corso

³⁰ In entrambi i casi la Corte sottopone a controllo le materie inserite nei programmi scolastici riconoscendo agli Stati un margine insindacabile di apprezzamento legato alle tradizioni culturali nazionali. Se la soglia di oggettività e del pluralismo viene oltrepassata la Corte interviene, come nel caso *Folgero* in cui rinviene una violazione dell'art. 2 *Protocollo 1*, giudicando che il programma di insegnamento di Cristianesimo, Religione e Filosofia di Vita accordasse un peso preponderante al Cristianesimo.



di religione, per poi escludere la violazione dell'art. 2 Prot. n. 1, ritenendo legittima l'indicazione di un numero minimo di alunni per la sua attivazione.

Nell'affaire Dojan et autres c. Allemagne (13 settembre 2011) i ricorrenti (i genitori di alcuni bambini appartenenti alla Chiesa Cristiano Evangelica Battista) si lamentavano del rifiuto delle autorità nazionali di concedere l'esenzione dalla frequenza di alcune lezioni, dalla visione di un lavoro teatrale e dalla partecipazione a celebrazioni carnevalesche dei propri figli. Le lezioni e gli altri due eventi rientravano nell'ambito di un corso volto a prevenire abusi sessuali in famiglia o da parte di estranei. I genitori consideravano una restrizione sproporzionata al loro diritto di educare i figli secondo le proprie convinzioni religiose tale rifiuto, che, a loro dire, non teneva conto dell'etica sessuale e cristiana e del grado di maturità dei minori. La posizione della Corte si snoda lungo il solco delle sentenze Kjeldsen, Folgero e Zengin che, come sopra ricordato, riconoscono allo Stato il compito di elaborare i curricula scolastici, fornendo informazioni oggettive ed evitando forme di indottrinamento. La Corte rileva il carattere neutrale dell'educazione sessuale come strumento per fornire informazioni sulla procreazione, la gravidanza e il parto, nell'ottica di mettere in guardia i minori da abusi e violenze, anche in famiglia.

Nel caso *Mansur Yalcin et autres c. Turquie* (16 settembre 2014), i ricorrenti, di confessione alevita, si lamentavano del contenuto di alcuni corsi obbligatori di cultura religiosa e morale impartiti a scuola. La Corte ha rilevato una violazione dell'art. 2 Prot. 1, ritenendo il sistema educativo turco sprovvisto di mezzi adatti ad assicurare il rispetto delle convinzioni dei genitori. Come per il caso *Zengin* la Corte, ai sensi dell'art. 46 della CEDU, ha giudicato che incombeva sulla Turchia l'obbligo di introdurre misure appropriate per rimediare a questa situazione attraverso un sistema di dispense dei corsi obbligatori.

Questo secondo filone d'indagine evidenzia l'importanza di altri principi generali, quale la neutralità, che adombrano l'aspetto specifico attinente alla tutela del minore. Le pronunce della Corte privilegiano infatti aspetti di sistema della tutela della libertà religiosa, utilizzando raramente in questo contesto i principi generali del superiore interesse del minore o dell'ascolto del fanciullo e ricorrendo invece alla dottrina del margine di apprezzamento e al principio di neutralità³¹.

³¹ Sulla neutralità vedi di recente **M. EVANS, P. PETKOFF**, Marginal Neutrality – Neutrality and the Margin of Appreciation in the European Court of Human Rights, in J. TEMPERMAN, T. JEREMY GUNN, M. EVANS, The European Court, cit., pp. 128-152, che avanzano l'idea di rivedere il rapporto tra neutralità e margine di apprezzamento dello Stato nell'ambito dell'art. 9 della CEDU; **A. OLLINO**, Modes of neutrality in the ECtHR



6 - Il limitato rilievo dei principi generali a tutela dei minori e la necessità di riconoscere loro un *locus standi* in sede processuale

L'esame della normativa e della prassi che abbiamo condotto rilancia la questione che avevamo posto all'inizio di questo contributo. Può ricostruirsi un contenuto minimo del diritto dei minori alla libertà religiosa? Sarebbe auspicabile riconoscere un autonomo *locus standi* al minore in sede processuale?

Se si muove, come abbiamo cercato di sottolineare, dall'idea che la tutela e l'esercizio della libertà religiosa del minore non può prescindere dall'osservanza delle norme di carattere generale che fungono da architrave della tutela contemporanea dell'infanzia, ne consegue che è proprio il pieno rispetto di tali principi generali a diventare l'elemento dirimente nei casi di violazione della libertà religiosa del minore.

Il principio di cooperazione e l'obbligo di implementare in ambito interno le norme della CRC attendono ancora piena osservanza³². Non risulta pertanto semplice determinare il rilievo attribuito dalla prassi internazionale. Alle raccomandazioni degli organismi internazionali devono seguire precise assunzioni di impegni da parte degli Stati.

In primo luogo, l'ascolto del fanciullo, regola procedurale di primaria importanza tanto sul piano internazionale quanto su quello domestico, non viene richiamato o adoperato quasi mai quando è in gioco la tutela della libertà religiosa del minore. Eppure tanto la normativa quanto la giurisprudenza internazionale e interna ne hanno esaltato il valore pregnante³³. Nel *General Comment* n. 12 dedicato all'ascolto del

jurisprudence related to religious matters: some critical remarks, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, cit., n. 31 del 2018, che denuncia la scarsa coerenza della Corte nel ricorso al principio di neutralità e, da ultimo, **N. MARCHEI**, La libertà religiosa nella giurisprudenza delle Corti europee, cit., p. 63, che sottolinea la portata limitata del principio di neutralità, rilevando la necessità di migliorare il dialogo tra la Corte EDU e la Corte di Giustizia UE in materia.

³² Utili iniziative di confronto e dialogo, come il *processo di Malta* avviato dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato nel 2000 per favorire l'adesione alle convenzioni dell'Aja del 1980 e del 1996, rispettivamente dedicate alla sottrazione internazionale di minori e alla protezione dei minori, rappresentano semplici strumenti di *soft-law*. Vedi, tra gli altri, **R. SCHUZ**, *The Relevance of Religious Law and Cultural Considerations in International Child Abduction Disputes*, in *Journal of Law and Family Studies*, 2010, pp. 453-497.

³³ La nostra Corte costituzionale ha dichiarato la natura *self-executing* della norma contenuta nell'art. 12 della CRC sull'ascolto del fanciullo, mentre la Corte di Cassazione ha stabilito che le norme sull'ascolto del fanciullo hanno valore promozionale e di principio e sono dotate di una forza maggiore rispetto a quelle ordinarie. Vedi Corte cost., sentenza 30 gennaio 2002 n. 1; *ex multis* Cass., n. 3805 del 2010, n. 5237 del 2014 e n.

fanciullo il *Comitato sui diritti del fanciullo* ha specificato il rilievo in chiave antidiscriminatoria di questo diritto, anche in ambito educativo, raccomandando agli Stati di eliminare ogni barriera, anche religiosa, che impedisce al fanciullo di esprimere liberamente la propria opinione³⁴.

In secondo luogo, il riferimento al principio di non discriminazione è sicuramente molto più frequente, anche se resta confinato prevalentemente alle ipotesi di trattamenti discriminatori a danno di religioni minoritarie. Essendo da molti considerata un elemento identitario la religione diventa un *badge* usato per classificare individui e gruppi e moltiplicare i fattori di discriminazione³⁵. In ambito CEDU, nonostante il rilievo autonomo oggi riconosciuto alle violazioni dell'art. 14, il principio viene in rilievo in relazione ad altri diritti violati, specialmente in ambito familiare, stentando ad assumere quel valore autonomo oggi riconosciuto dal sistema CEDU.

Infine, un piccolo dato positivo risulta dal peso maggiore che comincia ad avere la considerazione del principio di *Best Interests*. Espressione del tentativo di conciliare universalismo e relativismo giuridico il principio può favorire la costruzione di ponti tra sensibilità giuridiche differenti ed essere elemento di bilanciamento nelle soluzioni giudiziali. Attorno a esso è possibile costruire un nucleo di tutela imperniata sul perseguimento del benessere fisico e psicologico del minore. Nel *General Comment* n. 14 il *Comitato sui diritti del fanciullo* ha chiarito, in particolare, la triplice natura del principio del *Superiore interesse del minore*, come diritto individuale conferito ai fanciulli, come regola di procedura nell'*iter* di adozione delle decisioni che riguardano il minore e come utile strumento interpretativo adatto a mitigare e bilanciare i differenti interessi in gioco³⁶.

Ora, come accennato nel precedente paragrafo, in ambito europeo esso risulta attenuato dal riferimento ad altri principi, quali la laicità, la neutralità e il rispetto del pluralismo confessionale. Il dinamismo interpretativo tante volte utilizzato dalla Corte EDU non riesce a

³³¹⁹ del 2017.

³⁴ Cfr. **COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD**, *General Comment n.* 12, doc. CRC/C/GC/12, 20 July 2009, para. 75-79.

³⁵ Cfr. J. MAIR, Born or Becoming: Children, Religion and Identity, in The Child's Interests in Conflict, ed. by M. JÄNTERÄ-JAREBORG, Intersentia, Cambridge, 2016, p. 31 ss. M. JÄNTERÄ-JAREBORG, The Child in the Intersections between Society, Family, Faith and Culture, ibidem, p. 14. Sulla tutela delle minoranze religiose vedi per una ricostruzione della nozione D. FERRARI, Il concetto di minoranza religiosa dal diritto internazionale al diritto europeo, il Mulino, Bologna, 2019.

³⁶ Doc. CRC/C/GC/14, 29 maggio 2013.

espandersi in questo ambito³⁷. Forse per il valore pregnante che il margine di apprezzamento riveste in questa materia, forse per l'assenza di un *consensus* europeo, forse per la mancata indicazione dei limiti che il diritto all'educazione può incontrare, la tutela della libertà religiosa del minore raramente passa attraverso la piena considerazione dei principi generali sopra enunciati.

Un passo in avanti potrebbe derivare dal riconoscimento in sede processuale di un *locus standi* del minore in questa materia. Le violazioni della libertà religiosa del minore vengono conosciute dai diversi sistemi di protezione e controllo dei diritti umani solo grazie o alla natura sistematica della violazione nei confronti di gruppi religiosi a cui appartengono anche i minori o all'intervento dei genitori o dei tutori legali. Ne consegue che solo una parte delle violazioni emerge.

Se, invece, venisse garantita la presenza di un rappresentante del minore, specialmente nelle cause che lo vedono coinvolto, verrebbe promossa la possibilità di agire autonomamente attraverso un ricorso individuale e, più in generale, aumenterebbe la consapevolezza che il soggetto principalmente toccato dalla lesione del diritto è proprio il minore³⁸.

Va segnalato che in ambito europeo questa lettura, aderente al dettato convenzionale della CRC, si presenta altresì conforme a quello della *Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori* del 1996. Tale trattato conferisce al minore alcuni diritti: ricevere informazioni pertinenti, essere consultato, esprimere la propria opinione, essere edotto delle conseguenze derivanti dalla decisione giudiziaria, chiedere la nomina di un rappresentante speciale³⁹.

³⁷ Non è questa la sede per richiamare la sterminata letteratura sui metodi interpretativi usati dalla Corte e sull'apertura a fonti esterne ma pertinenti ai sensi dell'art. 31, par. 3, lett. C, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Tra tutti, vedi però **F. SUDRE**, De l'usage des sources externes du droit de la Convention européenne des droits de l'Homme: quelques questions à propos des droits de l'enfant, in L'Homme dans la société internationale. Mélanges Paul Tavernier, Bruylant, Bruxelles, 2013, pp. 993-1006. Con specifico riferimento alla libertà religiosa vedi il chiaro insegnamento di **F. TULKENS**, Questioni teoriche e metodologiche sulla natura e l'oggetto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Diritto e religione in Europa, cit., p. 87 ss.

³⁸ Così il *Comitato sui diritti del fanciullo* nel *General Comment* n. 12, sopra citato, para. 35-37.

³⁹ La *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del minore*, adottata il 25 gennaio 1996, dal Consiglio d'Europa enuncia un nucleo minimo di norme che impongono obblighi di natura procedurale agli Stati parte. Implementando il dettato della CRC si richiede l'adozione di misure legislative, amministrative o di altra natura atte alla realizzazione dei diritti del minore in sede processuale. Per un commento recente della disciplina



Come si può notare, si tratta di diritti che conferiscono una veste processuale autonoma al minore, aggiungendo il "suo punto di vista" rispetto a quello dei genitori e dello Stato di riferimento. Ci pare, per concludere, che questa via andrebbe percorsa con più coraggio, inaugurando un nuovo *modus operandi*, che restituisca, in funzione del grado di maturità raggiunto dal bambino, la sua centralità nel godimento di una libertà fondamentale.

convenzionale vedi **M. DISTEFANO**, Convenzione europea 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti dei minori, in A. ZACCARIA (a cura di), Commentario breve al Diritto della Famiglia, 4^a ed., Cedam-Wolters Kluwers, Padova, 2020, pp. 3347-356.